



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"**

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)

C.M. PAPS24000G - C.F. 96030480824 - Tel. 0918144145 - Fax 0918114178

E-mail paps24000g@istruzione.it - [paps24000g@pec.istruzione.it](mailto:paps24000g@pec.istruzione.it)

[www.liceopalmeri.edu.it](http://www.liceopalmeri.edu.it)

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  
A.S. 2020/2021**

Il giorno 28 del mese di dicembre 2020 alle ore 14.00, presso i locali del Liceo Scientifico "N. Palmeri" di Termini Imerese ed in modalità telematica, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art. 22 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, del 19/04/2018, tra il Dirigente Scolastico Marilena Anello per la parte Pubblica e la Delegazione di parte Sindacale costituita dalla RSU eletta e operante nella medesima Istituzione, di cui in calce al presente accordo, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

La presente intesa segue all'invio dell'ipotesi (sottoscritta in data 01 dicembre 2020) ai Revisori dei Conti, unitamente alla relazione illustrativa del D.S. ed alla relazione tecnico-finanziaria del DSGA, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Marilena ANELLO ..... *Marilena Anello*

**PARTE SINDACALE**

RSU

Pilato Fabiola .....

*Fabiola Pilato*

Storniolo Maria Gabriella .....

*Maria Gabriella Storniolo*

SINDACATI

FLC/CGIL .....

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA (RSA Testa Vito) .....

*Vito Testa*

UIL/SCUOLA (RSA Guarino Francesco) .....

*Francesco Guarino*

SNALS/CONFSAL .....

GILDA/UNAMS .....



# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica "N. Palmeri" di Termini Imerese, sia con contratto di lavoro a tempo determinato che indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, salvo modifiche condivise e fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi possibilmente entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dagli artt. 5 e 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi e/o nel corso di appositi incontri con consegna di eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - i. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - ii. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - iii. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - iv. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - v. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- vi. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- vii. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- viii. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- ix. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c.9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - x. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - xi. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - xii. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - xiii. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'auditorium situato al piano terra della sede, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale, fermi restando, fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, i limiti legati alle restrizioni circa le riunioni in presenza.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, considero che, in ogni caso, va assicurata la sorveglianza dei corridoi e delle scale interne, dell'ingresso e degli spazi di pertinenza della scuola, il funzionamento del centralino telefonico, nonché il funzionamento dei servizi amministrativi a supporto degli alunni e dei docenti, si rende necessaria la presenza di n. 3 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal



dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. In caso di servizio part-time, la prestazione aggiuntiva potrà essere effettuata immediatamente a seguire l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Si precisa che l'intensificazione si ha quando al lavoratore viene richiesto di svolgere, all'interno del proprio orario di lavoro, prestazioni che eccedono i compiti assegnati dal piano delle attività. Essa inoltre non può coincidere con incarichi specifici.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. La loro attribuzione sarà funzionale al funzionamento, senza soluzione di continuità, di tutti i servizi di segreteria e dell'istituzione scolastica.
5. Le prestazioni aggiuntive sono attribuite secondo le priorità tra quelle di seguito specificate, in quanto considerate punti di criticità nell'organizzazione dei servizi e funzionali a una gestione efficiente ed efficace degli stessi:

- Assistenti amministrativi:

- Coordinamento aree e settori dell'ufficio amministrativo;
- Adempimenti connessi all'uso del SIDI;
- Predisposizione atti con scadenze particolari;
- Liquidazione compensi accessori;
- Ricostruzione di carriera;
- Rinnovo graduatorie triennali di istituto;
- Passweb-pensionamenti;
- Supporto iscrizioni, scrutini ed esami;
- Referenza amministrativa anti-Covid.

- Assistenti tecnici:

- Supporto ai docenti;
- Piccola manutenzione elettrica e del laboratorio privo di assistente tecnico.

- Collaboratori scolastici:
    - Attività per il decoro della scuola;
    - Attività di piccola manutenzione;
    - Pulizie straordinarie;
    - Servizio postale;
    - Supporto scrutini ed esami.
6. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

## **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Fermo restando quanto discusso in sede di confronto riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro del personale e la preminenza dell'attuazione dell'offerta formativa, fasce temporali di flessibilità oraria per il personale ATA potranno essere attuate anche per il fine di cui in oggetto. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - Per tutto il personale ATA, potranno avere luogo forme di flessibilità di cui al presente articolo, sia in entrata che in uscita, per un massimo di 15 minuti all'interno della giornata con conseguente recupero del medesimo tempo nella giornata.
  - Inoltre, in caso di orario part-time, che prevede l'articolazione del servizio in tre giorni settimanali da calendarizzare preventivamente, deroga a ciò è consentita, su richiesta dell'interessato e autorizzazione del D.S., al fine di garantire il funzionamento, senza soluzione di continuità, di tutti i servizi di segreteria.
  - In ogni caso, alla scadenza della settimana ora e 12 minuti di servizio il lavoratore effettuerà una pausa dal lavoro della durata minima di 30 minuti.
  - Sarà possibile raggiungere le 36 ore settimanali d'orario con una quantità diversa di ore nelle differenti giornate, purché a totale invariato, e purché nel rispetto delle esigenze dell'offerta formativa e se compatibile con esse.
  - Quanto sopra, eccezionalmente, anche su base plurisettimanale.
  - In vigore di un'articolazione oraria su cinque giorni, parte delle 36 ore settimanali potranno essere assegnate e svolte, su organizzazione da parte della dirigenza, in orario pomeridiano.

### **Art. 17 – Lavoro agile in attuazione della normativa di governo**

1. Per il periodo dell'emergenza sanitaria, saranno osservate le disposizioni di governo sul lavoro agile in base alla normativa di volta in volta emanata, attraverso predisposizione di apposito piano di lavoro anche temporaneo.



**Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.


**Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 20 – Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza**

1. Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 e D.lgs. 81/2008, possono così riassumersi:
  - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini, ecc.;
  - valutazione dei rischi esistenti;
  - elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
  - designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
  - formazione e informazione del personale e degli studenti;
  - assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente Scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);
  - esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
  - mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;



- rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle scuole” del Ministero dell’Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti;
- assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate, da tutto il personale presente in istituto, le misure di prevenzione e protezione disposte dall’autorità sanitaria al fine di contenere il rischio contagio da Sars Covid-19.

### **Art. 21 – Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.
2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente (art. 31 c.2 D.lvo 81), possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.

### **Art. 22 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

1. Il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
2. Nelle istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi gli studenti, non sia superiore a 200 la funzione di Responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso Dirigente scolastico.
3. Il Dirigente scolastico può designare quale responsabile del servizio di prevenzione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente Titolo, nel caso di mancanza di personale qualificato interno disponibile ad assumere l’incarico.
4. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l’incarico e in possesso di titoli, attitudini e capacità adeguati.

### **Art. 23 – Il Documento di Valutazione dei Rischi**

1. Il Dirigente scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

### **Art. 24 – Tutela sanitaria**

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 626/94, ovvero l’uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l’intera settimana lavorativa.
3. L’individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata preferibilmente dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall’Autorità scolastica competente per territorio.

### **Art. 25 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi**

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
  - il documento sulla sicurezza;
  - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
  - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

### **Art. 26 – Rapporti con gli enti locali**


1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

### **Art. 27 – Formazione e informazione dei lavoratori**

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
  - il quadro normativo sulla sicurezza;
  - la responsabilità penale e civile;
  - gli organi di vigilanza;
  - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
  - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - la valutazione dei rischi;
  - i principali rischi e le misure di tutela;
  - la prevenzione incendi;
  - la prevenzione sanitaria;
  - la formazione dei lavoratori.

### **Art. 28 – Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari**

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.



## Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Nell'unità scolastica vengono designati dalla RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante in quanto l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti.

2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94, le parti concordano su quanto segue:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
- su quelle materie per cui il D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni prevede l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività; pertanto il Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della Scuola;
- il Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra l'altro sulla designazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, sulla designazione degli addetti all'emergenza, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione della formazione e della informazione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g) del D.L.vo 626/94. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.I. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.L.vo 626/94, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.



### Art. 30 – Referente Covid

1. In applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” e in particolare il documento contenente le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 che ravvisando l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 viene disposta la nomina del Referente COVID19 di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, individuata nella persona della Prof.ssa Antonina Messina, e del sostituto referente Covid, individuato nella persona della Prof.ssa M. Gabriella Storniolo.

## TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 31 – Fondo per il salario accessorio

Le risorse, oggetto della presente contrattazione, sono le seguenti:

Fondo di Istituto	LORDO Dip.
FIS A.S. 2020/21 comprensivo di economie	€ 34.390,64
Indennità di direzione e sostituto DSGA	€ 3.248,38
<b>Quota da ripartire tra docenti e ATA</b>	<b>€ 31.142,26</b>

La percentuale di ripartizione della cifra di lordo dipendente di 31.142,26 € avviene secondo il seguente criterio: 75% personale docente e 25% personale ATA; ciò nel contemperamento tra la complessità educativa dell’Istituto e il conseguenziale impegno amministrativo dello stesso.

La cifra di 31.142,26 € lordo dipendente è il risultato dell’ammontare del FIS a.s. 2020/21, sottratta l’indennità di direzione per il DSGA (2.930,00 €) e per il suo sostituto (318,38 €).

Il quadro che si delinea è, di conseguenza, il seguente:

Personale docente: 75%		Personale ATA: 25%	
Lordo Dip.	€ 23.356,70	Lordo Dip.	€ 7.785,56

Si concorda inoltre di far confluire nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione, le somme per la valorizzazione del personale (ai sensi della L. 160/2020). In particolare, esse verranno utilizzate per la retribuzione del salario accessorio relativo ad attività e progetti FIS di cui all’art. 88 del CCNL 2006-2009 e con i medesimi criteri di ripartizione del FIS stesso.

Pertanto:

	Totale lordo dipendente
<b>Fondi per la valorizzazione del personale scolastico a.s. 2020-21</b>	€ 8.271,29
<b>Economie</b>	€ 552,43
<b>Totale</b>	<b>€ 8.823,72</b>

  
12

<b>Personale docente: 75%</b>		<b>Personale ATA: 25%</b>	
<b>Lordo Dip.</b>	<b>€ 6.617,79</b>	<b>Lordo Dip.</b>	<b>€ 2.205,93</b>

Ne risulta il seguente quadro complessivo per attività e progetti FIS come da art. 88 del sopra citato CCNL, comprensivo del FIS in senso stretto e dell'integrazione apportata dagli ex fondi per la valorizzazione del personale ai sensi della L. 160/2020:

**Totale FIS + ex fondi valorizzazione del personale = € 39.965,98**

<b>Personale docente: 75%</b>		<b>Personale ATA: 25%</b>	
<b>Lordo Dip.</b>	<b>€ 29.974,49</b>	<b>Lordo Dip.</b>	<b>€ 9.991,49</b>

### FUNZIONI STRUMENTALI

<b>F.S.: totale lordo dipendente</b>	<b>€ 2.502,69</b>
--------------------------------------	-------------------

La cifra assegnata viene distribuita alle quattro Funzioni Strumentali, le cui aree, i cui criteri e le cui individuazioni sono state definite in sede di Collegio dei Docenti, in parti uguali ossia come di seguito quantificato:

- a ciascuna delle quattro F.S. (area PTOF, Valutazione, Didattica/Docenti, Alunni) viene attribuita la cifra lordo dipendente di € 625,67 per un totale di € 2.502,68.

### FORMAZIONE

	<b>Totale lordo Stato</b>
<b>Finanziamento Formazione</b>	<b>€ 989,00</b>

I fondi in oggetto sono stati erogati con nota MIUR DGPER n. 49062 del 28/11/2019, utilizzabili anche nell'a.s. in corso, per la formazione del personale docente.

La suddetta cifra sarà utilizzata, pertanto, per la formazione del personale docente nel limite massimo del compenso orario non superiore a € 80,00 omnnicomprensivi.

Fermo restando tale limite massimo, per eventuali ulteriori fondi assegnati nel corso dell'anno per la formazione senza un vincolo di destinazione, la ripartizione per le risorse della formazione avverrà fra personale docente e ATA sulla base dei bisogni formativi scaturenti dai rispettivi Piani di Formazione in attuazione del PTOF.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica che rende opportuna la formazione in modalità telematica, i fondi per la formazione potranno essere utilizzati, in alternativa alla retribuzione di personale interno/esterno, per l'acquisto di corsi telematici su piattaforme che rispondano alle medesime esigenze formative espresse.

### RECUPERO (ex IDEI)

	<b>Totale lordo dipendente</b>
<b>Finanziamento Recupero (ex IDEI)</b>	<b>€ //</b>

Per l'anno scolastico 2020/21 non sono stati erogati fondi specifici per il recupero (ex IDEI).

### AREA A RISCHIO

	Totale lordo dipendente
Finanziamento a.s. 2020/21	€ 89,36

La somma verrà utilizzata per integrare attività di recupero/sportello destinata agli alunni del biennio, in base a specifica progettualità del PTOF.

### ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO)

	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Finanziamento 2020/21		
4/12	€ 2.550,07	€ 1.921,68
8/12	€ 5.100,14	€ 3.843,36
Economie da bilancio 2019/20	€ 94,35	€ 71,10
TOTALE	€ 7.744,56	€ 5.856,14

Per quanto riguarda i fondi dell'alternanza, essi saranno utilizzati per:

- retribuire i docenti tutor di classe e/o di progetto, il referente e i componenti della commissione PCTO con una tariffa oraria di € 17,50 (salvo attività svolte con l'utilizzo di ore dell'organico di potenziamento);
- retribuire gli esperti, reperiti mediante bando, con una tariffa oraria di 30,00 € (se esterni, solo per quelle figure per le quali risultano assenti risorse in organico e disponibili).

La somma utilizzata sarà:

- Docenti tutor: 206 h x 17,50 € lordo dipendente = 3.605,00 € lordo dipendente
  - Referente: 50 h x 17,50 € lordo dipendente = 875,00 € lordo dipendente
  - Componenti commissione PCTO: n. 7 x 4h x 17,50 € lordo dipendente = 490,00 € lordo dipendente
  - Esperti: 20 h x 30,00 € lordo dipendente = 600,00 € lordo dipendente
  - Formazione sicurezza: 8 h x 35,00 € lordo dipendente = 280,00 € lordo dipendente
- Le cifre per esperti e per formazione sicurezza eventualmente non spese (in considerazione delle attività da adattare all'emergenza epidemiologica) potranno integrare quelle per i tutor riconducendole all'importo orario di 17,50 €.

TOT. Alternanza scuola/lavoro (PCTO) contrattata = 5.850,00 € lordo dipendente


### PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Qualora siano stanziati risorse relative al PNSD, esse verranno utilizzate per retribuire il progetto le seguenti attività legate alla didattica digitale in generale e alla DDI in particolare:

- Formazione interna sulla didattica digitale;
- Coinvolgimento della comunità scolastica;
- Creazione di soluzioni innovative;
- Supporto al Piano della Didattica Digitale Integrata.

In tal caso, il personale interno sarà reperito secondo i seguenti criteri:

- Disponibilità;



- Svolgimento di attività di animazione e innovazione digitale nella scuola;
- Competenza informatica;
- Pregresse esperienze maturate, ivi compresi titoli, nella promozione della didattica digitale.

#### ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

	Totale lordo dipendente
Attività compl. ed. fisica a.s. 2020/21	€ 1.869,59 lordo dip.
Economie	€ 6.400,55 lordo dip.

La cifra dell'anno in corso sarà attribuita in misura oraria maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del CCNL del 04/08/95 (1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato, inclusa IIS, inglobata dall'01/01/2003) e, dal punto di vista delle ore attribuite, in egual misura a quei docenti che, avendo preventivamente espresso dichiarazione di disponibilità all'effettuazione delle ore di pratica sportiva, saranno oggetto di specifico incarico, avranno aggiornato il registro delle presenze degli alunni e relazionato sulle attività svolte, effettuati gli adempimenti sulla specifica piattaforma. Si attingerà alle economie successivamente, se saranno state già svolte le ore inizialmente assegnate, sulla base dei bisogni dell'offerta formativa e sempre secondo i parametri sopra concordati.

#### O. E. SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

	Lordo dipendente	Specificazione utilizzo economie nell'a.s. 2020/21
Assegnazione annua A.S. 2020/21	€ 1.884,46	
Economie	€ 9.571,61	di cui: 2.450,00 per altra destinazione 7.121,61 economie rimaste
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.456,07</b>	

Le ore su indicate per la sostituzione dei docenti assenti vengono assegnate secondo i criteri approvati dal collegio dei docenti, ai quali dunque si fa riferimento.

Per quanto riguarda le economie, però, una parte di esse vengono spostate ad altra destinazione ossia alla retribuzione delle seguenti attività e progetti FIS, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 2006-2009, sempre con una distribuzione del 75% al personale docente (€ 1837,50) e del 25% al personale ATA (€ 612,50):

Titolo progetto o attività	Ore Insegnam	Importo unitario	Ore non insegnam.	Importo unitario	Totale lordo Dip
Sportello didattico	30 h	35,00			€ 1050,00
Accoglienza continuità e orientamento (integrazione al FIS)			20 h	17,50 €	€ 350,00
Responsabile wi-fi e rete cablata			25 h	17,50 €	€ 437,50
SUB-TOTALE					€ 1837,50
Prestazioni aggiuntive collaboratori scolastici			24 h	12,50 €	€ 300,00

 15

Prestazioni aggiuntive assistenti amministrativi e tecnici			21 h	14,50 €	€ 304,50
Cifra inutilizzata					€ 8,00
SUB-TOTALE					€ 612,50
TOTALE					€ 2450,00

### ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA

	Totale lordo Stato
Finanziamento	€ 1600,00

I fondi in oggetto sono utilizzati per servizio di supporto psicologico attraverso la realizzazione del progetto "Psicologo Amico": 40 ore x 40,00 € omnicomprensivi.

In subordine, se andasse deserto il bando del progetto di cui sopra, essi sarebbero usati per retribuzione del Medico Competente.

### Art. 32 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

Il Fondo viene utilizzato per finanziare tutte le attività e progetti che hanno una diretta e/o indiretta ricaduta sull'offerta formativa e per il migliore funzionamento dei servizi che incrementino la produttiva e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, sulla base:

delle priorità individuate dal RAV;

delle priorità del PTOF e del PdM;

delle priorità individuate dal C.d.D. per la valutazione dei progetti FIS;

del Piano annuale delle attività del personale docente;

del Piano annuale di attività del personale ATA.

Esso viene gestito, giusta delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, di cui all'art.88 del CCNL, con le seguenti finalità:

- Finanziare i progetti inseriti nel PTOF, secondo le priorità approvate dal Collegio dei Docenti in fase di elaborazione PTOF 2019/22 e come elaborati ed approvati dagli OO.CC., quest'anno anche effettuati laddove possibile in modalità online;
- Finanziare attività del personale di Segreteria volte a migliorare il servizio;
- Finanziare incarichi di collaborazione con la Presidenza nel numero di 2 unità;
- Finanziare incarichi di coordinatore di dipartimento;
- Finanziare incarichi dei responsabili e dei referenti;
- Finanziare la funzione del coordinatore dei consigli di classe;
- Finanziare la funzione del coordinatore di educazione civica;
- Finanziare la funzione di membro della commissioni (ove previsto);
- Finanziare l'incarico dell'animatore digitale, in assenza o ad integrazione di fondi specifici;
- Finanziare l'incarico di componente del Team digitale;
- Finanziare l'incarico di tutor ai neo immessi;
- Finanziare attività di supporto al PTOF da parte del personale ATA;
- Finanziare il lavoro straordinario del personale ATA per il funzionamento generale dell'Istituto, per il miglioramento dei servizi e per una attenta cura dell'igiene della scuola e il decoro degli spazi;
- Finanziare l'intensificazione del lavoro ordinario del personale ATA;

*[Handwritten signatures and initials]*

- Finanziare compensi al Personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e privati al di fuori del FIS (per tali finanziamenti si definiranno, di volta compensi forfetari in proporzione all'impegno e alla prestazione resa).

Non è prevista alcuna retribuzione nei seguenti casi:

- Commissione per l'individuazione delle aree, l'elaborazione dei criteri e la valutazione domande delle Funzioni Strumentali, in quanto immedesimabile con i lavori del Collegio stesso;
- Commissione elettorale, per la quale viene previsto riposo compensativo;
- Nucleo di valutazione, Comitato di valutazione, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, Comitato scientifico;
- Figure sensibili organigramma sicurezza;
- Al fine di evitare duplicazioni, le attività progettuali che costituiscono declinazione della funzione di referente, commissione o funzione strumentale non saranno retribuite, nella misura in cui la retribuzione sia già prevista per le suddette funzioni organizzative (possibile all'interno dei progetti stessi la retribuzione solo per attività differenti dal contenuto della funzione connessa).
- Più in generale, tutte le attività strettamente dipendenti dalla propria funzione di collaboratore, F.S., referente o responsabile non saranno oggetto di duplicazione di pagamento in quanto intrinseche all'incarico stesso.
- Per quanto riguarda la Commissione Centro Sportivo Scolastico, sarà retribuita non la commissione in sé, ma i docenti che avranno espresso disponibilità e svolto le ore di pratica sportiva secondo il progetto del PTOF e quanto sopra stabilito;
- La retribuzione per le attività per le quali è prevista l'assegnazione di ore di potenziamento organizzativo avverrà in caso di assegnazione e svolgimento di ore ulteriori rispetto a quelle di p.o. e previa presentazione di relativo diario di bordo.
- La commissione "Autoformazione didattica" non sarà retribuita per l'attività di ricerca a scopo di autoformazione e riflessione professionale, in quanto attività rientrante in senso stretto nella funzione docente nonché nei compiti connessi all'attività di staff di cui i componenti, a vario titolo, fanno parte, ma retribuita per le attività documentate di disseminazione della formazione fra i colleghi.
- Per i referenti "Viaggi di istruzione", "Stage", "Gemellaggi" non viene contrattata retribuzione in quanto attività difficilmente realizzabili nel presente periodo di pandemia. Diversamente per la commissione "Erasmus+", per la quale viene riconosciuto un riscontro economico, in quanto a prescindere da effettivi viaggi, si tratterà di impiantare, se ne ricorrono le condizioni, una progettualità ex novo. Se si dovesse presentare la possibilità di spostamenti e viaggio nei mesi primaverili, si valuterà di riaprire la contrattazione nel caso di eventuali economie.
- Non saranno in alcun caso retribuite attività svolte all'interno dell'orario di servizio (ad eccezione dell'eventuale intensificazione per il personale ATA).

### Riepilogo per tipologia di attività e misura dei compensi lordi

#### PERSONALE DOCENTE

<b>Totale compensi da FIS + ex valorizzazione confluita nel FIS</b>				<b>€ 29.974,49</b>
<b>Tipologia attività (organigramma)</b>	<b>N.</b>	<b>Totale ore</b>	<b>Importo unitario lordo Dip.</b>	<b>Importo compl. lordo Dip.</b>

 17

Collaboratori del Dirigente Scolastico	2	174 + 90	€ 17,50	€ 4.620,00
Coordinatori Consigli di classe	29	218	€ 17,50	€ 3.815,00
Coordinatori Educazione civica	29	174	€ 17,50	€ 3.045,00
Referenti e responsabili	24	282	€ 17,50	€ 4.935,00
Componenti commissioni	44	183	€ 17,50	€ 3.202,50
Coordinatori di dipartimento	5	50	€ 17,50	€ 875,00
Tutor neoimmessi	2	16	€ 17,50	€ 280,00
Animatore digitale	1	35	€ 17,50	€ 612,50
Team animazione digitale	3	36	€ 17,50	€ 630,00
SUB - TOTALE				€ 22.015,00

TITOLO PROGETTO	Ore Insegnam	Importo unitario	Ore non insegnam.	Importo unitario	Totale lordo Dip
Potenziamento di matematica classi quinte	40 h	35,00			€ 1.400,00
Cura e conservazione della biblioteca scolastica			20 h	€ 17,50	€ 350,00
Progetto Lettura			30 h	€ 17,50	€ 525,00
Progetto Verifiche 3.0			30 h	€ 17,50	€ 525,00
Progetto Ippocrate	20	35,00	12	€ 17,50	€ 910,00
Accoglienza continuità e orientamento			88 h	17,50 h	€ 1540,00
Progetto Premio DAVID			20 h	17,50 h	€ 350,00
Progetto Psicologo Amico			20 h	17,50 h	€ 350,00
Corsi di recupero	40 h	€ 50,00			€ 2.000,00
SUB-TOTALE					€ 7.950,00

Residuo: € 9,49

#### PERSONALE ATA

Tot. € FIS + ex fondi valorizzazione del personale (lordo dipendente) € 9.991,49
Tot. € 2.397,35 Incarichi specifici (lordo dipendente)
Importo orario € 14,50 lordo dipendente A.A. - A.T.
Importo orario € 12,50 lordo dipendente C.S.

*Handwritten signatures and initials:*  
 F. P. (signature)  
 M. S. (signature)  
 MA (initials)

Tipologia personale	Attività (art. 15)	n.	Totale ore	Importo unitario lordo Dip.	Totale lordo Dip.
Assistenti Amm.vi	Lavoro straordinario *60 h divise in 20 h per ufficio	8	60 h*	€ 14,50	€ 870,00
Assistenti Amm.vi	Intensificazione di cui all'art. 15 del presente contratto	8	254 h	€ 14,50	€ 3.683,00
Assistenti Tecnici	Lavoro straordinario	2	10 h	€ 14,50	€ 145,00
	Intensificazione di cui all'art. 15 del presente contratto	2	40 h	€ 14,50	€ 580,00
Collaboratori Scolastici	Lavoro straordinario	13	150 h	€ 12,50	€ 1.875,00
	Intensificazione di cui all'art. 15 del presente contratto	13	227 h	€ 12,50	€ 2.837,50
<b>TOTALE somme utilizz.</b>					€ 9.990,50
Somme non utilizzate					€ 0,99
<b>SUB - TOTALE</b>					<b>€ 9.991,49</b>

Il numero totale delle ore sarà suddiviso sulla base dei servizi resi in funzione ai bisogni relativi all'espletamento del PTOF, previa disponibilità e, a parità, secondo i seguenti criteri: esperienze pregresse, in subordine rotazione, anzianità di servizio.

Tipologia personale	Incarichi Specifici	n.	Totale ore	Importo unitario lordo Dip.	Totale lordo Dip.
Assistenti Amm.vi	1. Sostituzione DSGA 2. Referente aggiornamento graduatorie di Istituto 3. Referente amministrativo progetti PON e PNSD 3. Gestione autorizzazione alunni su registro elettronico	4	23	333,50	1334,00
Assistenti tecnici	Supporto alla Didattica Digitale Integrata	1	24	348,00	348,00
Collaboratori Scolastici	1. Piccola manutenzione ordinaria;	3	25	312,50	712,50
	2.Referente aula Covid primo piano;		16	200,00	
	3.Referente aula Covid secondo piano		16	200,00	
Somme non utilizzate					2,85
<b>SUB - TOTALE</b>					<b>2397,35</b>





19 

### **Art. 33 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale**

1. A seguito della L. 160/2020, le risorse relative all'art. 1, comma 126, della Legge 107/2015 vengono fatte confluire nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione. Più in particolare, il loro utilizzo è destinato alla retribuzione del salario accessorio relativo ad attività e progetti FIS di cui all'art. 88 del CCNL 2006-2009 e con i medesimi criteri di ripartizione del FIS stesso.

## **TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso di decurtazioni alle somme effettivamente assegnate, le quantificazioni orarie, i compensi per incarichi e progetti subiranno variazioni in diminuzione in misura corrispondente alla percentuale di decurtazione. Conseguentemente, tutti i compensi da corrispondere potranno essere erogati solo quando l'Istituzione scolastica avrà contezza di accertamento.
4. Nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi che modifichino imperativamente e inderogabilmente le quantificazioni orarie dei PCTO, i relativi compensi per incarichi e progetti subiranno variazioni in diminuzione in misura corrispondente alla percentuale di decurtazione oraria imposta.

### **Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. Essi devono inoltre rispettare i requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti, anche in relazione al numero minimo di corsisti.
2. La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo e previa presentazione della documentazione completa, comprendente relazione finale del docente, dichiarazione delle ore effettivamente svolte e registri firme degli alunni e del docente (e diario di bordo per i casi previsti), verbali dei lavori.

### **Art. 36 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.



*[Handwritten signatures]*